

il Ministero, uditi i singoli Consigli provinciali, il Consiglio forestale, il Consiglio di Stato, decide.

« Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà il numero delle guardie e l'ammontare degli stipendi.

« Il Comitato, contro la deliberazione del Consiglio provinciale circa la determinazione del numero delle guardie e l'ammontare degli stipendi, potrà ricorrere al ministro di agricoltura che, sentito il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato, provvederà. »

« Art. 27. Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per gli effetti dell'articolo 18 della legge del 13 maggio 1862. »

« Art. 28. Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale, e della legge di pubblica sicurezza. »

« Art. 29. Niun diritto di uso eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile potrà essere concesso sopra i boschi e terreni di cui allo articolo 1 della presente. »

« Art. 30. Tutti quelli che pretenderanno di avere diritti di pascolo od altre servitù di uso sui boschi o terreni vincolati, giusta le disposizioni della presente legge, dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio del tribunale civile e correctionale, nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alle servitù. Questa dichiarazione potrà essere presentata al rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla a quello del tribunale.

« Trascorso il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto d'impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga codesto divieto, l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento di una ammenda da lire 5 a lire 25.

« La mancanza di dichiarazioni crea nel proprietario una presunzione di esistenza esclusiva in lui del dominio diretto ed utile, la quale solo potrà esser distrutta in giudizio nei termini fissati per la ordinaria prescrizione di chi accampi diritti d'uso, purchè non ancora estinti. »

« Art. 31. Sulla citazione agli interessati, promossa dalla parte più diligente, il tribu-

nale civile e penale, procedendo in via sommaria, giudica, salvo appello, sull'esistenza o inesistenza dell'invocato diritto, e, nell'affermativa, ne definisce la natura ed il limite. »

« Art. 32. Ove i diritti di uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.

« In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall'articolo 30 sarà fatta dall'Amministrazione stessa. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

« In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del Comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministrati. »

« Art. 33. Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del 1° novembre 1875, n. 2794 (serie 2^a), i Comuni ed altri corpi morali, ed i privati, possono affrancare i loro boschi ed altri terreni vincolati da qualsiasi diritto di uso, di cui nell'articolo 29 e seguenti. »

« Art. 34. Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti, di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro.

« Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti di uso. »

« Art. 35. Le domande per l'affrancamento saranno fatte al prefetto, il quale, udito il Comitato forestale, tenterà una conciliazione fra le parti interessate, e, quando non vi riesca, rimanderà le parti ai tribunali ordinari, innanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria. »

« Art. 36. Gli elenchi di vincolo, i regolamenti di massima e di polizia esistenti non perderanno la loro efficacia sino a tanto che i nuovi, dopo essere stati pubblicati, non siano